MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 12

L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38". L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996".

Versione in vigore dal 12 agosto 1994, non più in vigore dal 11 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-leggi-21-novembre-1991-n-374-istitutiva-del-493-1994/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it